



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-725/18, 30 gennaio 2020, ECLI:EU:C:2020:54	Anton van Zantbeek Contro Ministerraad	VII	rinvio pregiudiziale	BE	Ultima istanza	-		Principio di libera circolazione dei capitali - Principio di libera prestazione dei servizi	Imposta sulle transazioni di borsa - Operazioni concluse o eseguite in Belgio - Intermediario professionista non residente - Committente debitore d'imposta
Classificazione									
Diritto primario - Imposte indirette									
Questione pregiudiziale									
1) Se l'articolo 56 [TFUE] e l'articolo 36 dell'[Accordo SEE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa, come quella contemplata dagli articoli 120 e 126/2 del [CDTD], e che ha come conseguenza che il committente belga diviene debitore di tale imposta nel caso in cui l'intermediario professionista sia stabilito all'estero. 2) Se l'articolo 63 [TFUE] e l'articolo 40 dell'[Accordo SEE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa, come quella contemplata dagli articoli 120 e 126/2 del [CDTD], e che ha come conseguenza che il committente belga diviene debitore di tale imposta nel caso in cui l'intermediario professionista sia stabilito all'estero. 3) Qualora il Grondwettelijk Hof giungesse, sulla base delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, alla conclusione che gli articoli impugnati violano uno o più tra gli obblighi derivanti dalle disposizioni menzionate in tali questioni, se esso possa mantenere temporaneamente in vigore gli effetti degli articoli 120 e 126/2 del [CDTD], al fine di evitare l'incertezza giuridica e di consentire al legislatore di renderli conformi agli obblighi suddetti.									
Dispositivo									
L'art. 56 TFUE e l'art. 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente di tale Stato membro da un intermediario professionista non residente, avente come conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da intermediari professionisti di questo tipo, purché detta normativa offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest'ultima, le quali limitino la restrizione in oggetto a quanto è necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa summenzionata.									
Nota redazionale									
La vicenda oggetto del giudizio origina dal ricorso proposto da una Società belga per ottenere l'annullamento degli artt. 122 e 123 della Legge di programma del 25 dicembre 2016 i quali, innovando il Code des droit et taxes divers ("CDTD"), hanno ampliato l'ambito di applicazione dell'imposta sulle operazioni di borsa ("IOB") contemplata dagli artt. 120 ss. del suddetto Codice. Anzitutto l'art. 120, co. 2, CDTD ha ricompreso, entro l'elencazione della tipologia di operazioni imponibili di cui al co. 1, anche quelle i cui ordini di esecuzione o conclusione siano conferiti – direttamente o indirettamente – ad un intermediario stabilito all'estero da parte di una persona fisica abitualmente residente in Belgio ovvero da una persona giuridica per conto di una sede o di uno stabilimento di quest'ultima in Belgio. In secondo luogo, all'art. 126 è stato aggiunto un secondo comma che dispone, nell'eventualità in cui l'intermediario professionista risulti stabilito all'estero, che incombono sul committente sia il debito d'imposta sia gli obblighi dichiarativi e di versamento contemplati dall'art. 125, salvo ch'egli non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Nell'opinione della Società ricorrente, le modifiche introdotte dalle suddette norme sarebbero idonee a generare una disparità di trattamento non giustificabile tra committenti belgi, a seconda che essi decidano di rivolgersi ad un intermediario residente o non residente. Più precisamente, le disposizioni impugnate avrebbero quale necessaria conseguenza quella di scoraggiare i residenti dall'investire al di fuori del territorio belga, generando evidenti distorsioni della concorrenza. Di contrario avviso il Consiglio dei Ministri belga, resistente nel giudizio principale, a parere del quale il regime fiscale contemplato dai novellati artt. 120, co. 2 e 126, co. 2, CDTD, si applicherebbe indistintamente a tutti i prestatori di operazioni di borsa, indipendentemente dal luogo della loro residenza, essendo ravvisabile una sola differenza (pienamente giustificata), ovvero che, nel vigore delle predette disposizioni, l'obbligo di prelevare l'imposta sulle operazioni eseguite incomberebbe unicamente sull'intermediario professionista stabilito in Belgio. La Corte costituzionale belga, in qualità di giudice del rinvio, ha condiviso con la Società ricorrente il dubbio che la novella legislativa potesse avere quale effetto quello "di restringere la libertà dei residenti belgi di scegliere un intermediario professionista per effettuare le loro operazioni di borsa". Di conseguenza, ritenendo configurabile una possibile contrarietà della normativa nazionale ai principi di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali, la Corte ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali: i) se l'art. 56 TFUE e l'art. 36 dell'Accordo SEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa e che ha quale conseguenza che il committente belga diviene debitore della stessa qualora l'intermediario professionista sia stabilito all'estero; ii) se l'art. 36 TFUE e l'art. 40 dell'Accordo SEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa e che ha quale conseguenza che il committente belga diviene debitore della stessa qualora l'intermediario professionista sia stabilito all'estero; iii) nel caso di risposta positiva ad una (o ad entrambe) delle precedenti questioni pregiudiziali, se la Corte Costituzionale belga possa mantenere temporaneamente in vigore gli effetti delle predette norme, al fine di evitare situazioni di incertezza e di consentire al legislatore di apportare ad esse le più opportune modifiche. Esaminata la questione con particolare riguardo alla compatibilità della normativa nazionale rispetto alla libera prestazione dei servizi, la Corte ha ritenuto che la novellata normativa belga in tema di IOB risultasse del tutto proporzionata rispetto agli scopi perseguiti, sussistendo nel caso di specie quei "motivi imperativi di carattere generale" idonei a giustificare una restrizione della libertà di prestazione dei servizi e non essendo peraltro possibile garantire il raggiungimento dei suddetti scopi in altro modo. Al riguardo, la Corte ha inoltre chiarito che anche i maggiori oneri gravanti sul committente residente che decidesse di avvalersi di un intermediario professionista estero risultavano essere adeguati rispetto agli obiettivi perseguiti dalla disciplina della IOB, poiché "limitati" a quanto strettamente necessario al raggiungimento degli stessi. In conclusione, la «possibilità di scelta tra più opzioni, a beneficio sia dei committenti residenti che degli intermediari professionisti non residenti, la quale consente loro di adottare, tra le opzioni disponibili, la soluzione che sembri loro la meno gravosa, limita la restrizione della libera prestazione dei servizi risultante dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti da quest'ultima, sicché la normativa summenzionata, che offre dunque ai committenti di cui sopra e ai suddetti intermediari professionisti delle facilitazioni, per quanto riguarda tanto gli obblighi di dichiarazione connessi alla IOB quanto il pagamento di quest'ultima, non pare eccedere quanto è necessario per realizzare tali obiettivi». Di conseguenza, il condivisibile parere espresso dalla Corte è che né l'art. 56 TFUE, né l'art. 36 dell'Accordo SEE ostino ad una normativa nazionale che, istituendo un'imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente da un intermediario professionista non residente, generi quale conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da tali intermediari. Ciò, tuttavia, a condizione che – come nel caso della IOB belga – la normativa di riferimento «offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest'ultima», al fine di limitare la restrizione alla libertà fondamentale in parola solo a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									